



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Art. 395

(Art. 213 Cod. Str.) Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose sequestrate

L'alienazione e la distruzione dei veicoli e degli altri beni sono effettuate a cura dell'Intendenza di Finanza competente in relazione al luogo in cui i beni suddetti si trovano. Ai fini dell'alienazione o distruzione dei veicoli o altri beni, gli organi di Polizia Stradale che hanno proceduto al sequestro degli stessi trasmettono all'Intendenza di Finanza copia del verbale di sequestro, l'ordinanza di confisca e prova delle avvenute notificazioni agli interessati.

Versione in vigore dal 28 dicembre 1992 secondo Normattiva, non più in vigore dal 2 ottobre 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Titolo	VI — Degli illeciti previsti dal codice della strada e delle relative sanzioni
Capo	I — DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI Sez. I. DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME. (Artt. 196-208 Codice della Strada)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/regolamento-di-esecuzione-e-di-attuazione-del-nuovo-codice-della/art-395-art-213-cod-str-vendita-e-distruzione-dei-veicoli-e-delle-altre-cose/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it